

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 8561/2007

nelle persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente
ITALO VOLPE Cons. , relatore
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **08 Novembre 2007**

Visto il ricorso 8561/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

con domicilio eletto in ROMA

presso

contro

MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n.2007062916205115262, datato 29 giugno 2007, notificato in data 02 Agosto 2007, emesso dal Ministero dell'Interno, in persona del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro, in diniego dei benefici di cui all'art.42 bis del Decreto Legislativo n.151/2001;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali e per ogni consequenziale statuizione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che risultano sufficientemente comprovati i necessari requisiti a fondamento della domanda cautelare, in particolare quello del *fumus boni iuris* (motivazione in parte contraddittoria e in parte carente), e che la tutela cautelare richiesta può essere soddisfatta con un ordine alla Amministrazione di riesame del provvedimento impugnato alla luce di tutti i motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 08 Novembre 2007

PRESIDENTE

RELATORE

/lr